



COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n° 63 del 25 settembre 2000, immediatamente eseguibile, e modificato con deliberazioni n° 79 del 25 settembre 2001, immediatamente eseguibile, n° 38 del 29 luglio 2004, immediatamente eseguibile, con deliberazione n° 55 del 28 giugno 2005, immediatamente eseguibile e con deliberazione n. 94 del 14 novembre 2007, immediatamente eseguibile)

TESTO VIGENTE ALLA DATA DEL 14 novembre 2007

INDICE

TITOLO PRIMO - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO	3
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 – ORGANI DEL CONSIGLIO.....	3
ART. 3 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.....	3
ART. 4 – COMPITI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.....	3
ART. 5 – AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO.....	3
TITOLO SECONDO – LAVORI DEL CONSIGLIO.....	4
Capo I – ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI.....	4
ART. 6 – CONVOCAZIONE ED INSEDIAMENTO	4
ART. 7 - PROGRAMMAZIONE CONSILIARE	4
ART. 8 - COMUNICAZIONI E PUBBLICITA'	4
ART. 9 – DEPOSITO DEGLI ATTI.....	4
ART. 10 - SEDE DELLE ADUNANZE.....	4
ART. 11 - ORDINE DEL GIORNO	4
ART. 12 - POTERI DEL PRESIDENTE	5
ART. 13 -PRESENZA DEL PUBBLICO.....	5
ART. 14 - NUMERO LEGALE - APERTURA SEDUTA – SCRUTATORI.....	5
ART. 15 - PROCESSI VERBALI	5
Capo II - SVOLGIMENTO DEI LAVORI	5
ART. 16 - DICHIARAZIONI IN APERTURA.....	5
ART. 17 - ORDINE DEL GIORNO	6
ART. 18 – ORDINE DEI LAVORI.....	6
ART. 19 - DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE	6
ART. 20 - AMMISSIONE DI DIRIGENTI, FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA.....	6
ART. 21 - ADUNANZE APERTE.....	6
ART. 22 - FATTO PERSONALE	7
ART. 23 - QUESTIONE PREGIUDIZIALE O SOSPENSIVA.....	7
ART. 24 – EMENDAMENTI E SOTTOEMENDAMENTI.....	7
ART. 25 – CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE.....	7
ART. 26 – TERMINE DELL'ADUNANZA	8
ART. 27 - DICHIARAZIONI DI VOTO E MODALITA' DI VOTAZIONE	8
ART. 28 – VOTAZIONI.....	8
ART. 29 - VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE	8
ART. 30 -VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO	8
ART. 31 – APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE	8
TITOLO TERZO – CONSIGLIERI COMUNALI.....	9
Capo I – NORME GENERALI.....	9
ART. 32 – ENTRATA IN CARICA - CONVALIDA.....	9
ART. 33 – DIMISSIONI	9
ART. 34 – DECADENZA DALLA CARICA.....	9
Capo II – INIZIATIVA CONSILIARE	10
ART. 35 – ATTI DEI CONSIGLIERI	10
ART. 36 - CONTENUTO DELLE INTERROGAZIONI	10
ART. 37 - FORMA DELLE INTERROGAZIONI E RISPOSTA	10
ART. 38 - CONTENUTO E SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE	10
ART. 39 - MOZIONI E LORO TRATTAZIONE E DISCUSSIONE	10
ART. 40 – CONTENUTO DEGLI ORDINI DEL GIORNO E LORO TRATTAZIONE	11
ART. 41 – PROPOSTE DI DELIBERAZIONE	11
ART. 42 – DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA E ATTI DIRIGENZIALI (²).....	11
ART. 43 – RICHIESTA DI INFORMAZIONI.....	12
Capo III – ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO	12
ART. 44 - PERMESSI E ASPETTATIVE	12
ART. 45 - INDENNITA'.....	12
ART. 46 – RIMBORSI	12
ART. 47 – PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE.....	12
ART. 48 – ASTENSIONE OBBLIGATORIA.....	12
ART. 49 – RESPONSABILITA' PERSONALE – ESONERO.....	13
ART. 50 –PATROCINIO LEGALE.....	13

ART. 51 – NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI COMUNALI	13
ART. 52 – FUNZIONI RAPPRESENTATIVE	13
ART. 53 – DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE	13
TITOLO QUARTO – COMMISSIONI CONSILIARI.....	13
ART. 54 – COMPETENZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	13
ART. 55 - ASSEGNAZIONE DELLE PROPOSTE ALLE COMMISSIONI	14
ART. 56 – NOMINA E COMPOSIZIONE (2)	14
ART. 57 – PRESIDENTE	14
ART. 58 – SEGRETERIA	14
ART. 59 - CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE	15
ART. 60 - PUBBLICITA' E PARTECIPAZIONE	15
ART. 61 - RICHIESTE DI PARERE DI ALTRE COMMISSIONI	15
ART. 62 - PARERI E RISOLUZIONI	15
ART. 63 - COMMISSIONI SPECIALI E DI INDAGINE	15
TITOLO QUINTO - GRUPPI CONSILIARI.....	16
ART. 64 - COMPOSIZIONE E RAPPRESENTANZA	16
ART. 65 – CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO	16
ART. 66 – ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DEI GRUPPI	16
ART. 67 - FONDO ANNUALE PER SPESE ATTIVITA' GRUPPI.....	17

TITOLO PRIMO - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il regolamento dispone per quanto non sia già previsto dalla legge e dallo Statuto del Comune.
2. Esso disciplina l'organizzazione dell'attività e dei lavori del Consiglio Comunale, l'esercizio degli atti dei Consiglieri, la composizione, l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni Consiliari e degli altri organi consiliari, la composizione dei Gruppi consiliari, la gestione delle risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari.

ART. 2 – ORGANI DEL CONSIGLIO

1. Sono organi del Consiglio comunale il Presidente del Consiglio, le Commissioni consiliari, i Gruppi consiliari e la Conferenza dei Capigruppo.

ART. 3 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio.
2. Nella prima seduta dopo le elezioni, subito dopo la convalida degli eletti, il Consiglio procede all'elezione del Presidente, scegliendolo fra i propri membri, escluso il Sindaco, con votazione a scrutinio segreto.
3. Nelle prime due votazioni è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. Nella terza votazione si procede al ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti, e risulta eletto Presidente il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti. In caso di parità viene eletto il candidato più anziano di età. Le votazioni avvengono, una dopo l'altra, nella medesima seduta.
4. Per gravi e comprovati motivi il Presidente del Consiglio può essere revocato dalla carica, su proposta motivata e sottoscritta da un numero di Consiglieri non inferiore alla metà dei componenti il Consiglio. La proposta di revoca viene iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio utile, da tenersi comunque non prima di venti giorni e non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione della medesima. La proposta è sottoposta a votazione a scrutinio segreto ed è approvata se riporta la maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea.

ART. 4 – COMPITI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio, ne tutela la dignità del ruolo e assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Il Presidente del Consiglio, convoca e presiede il Consiglio comunale, ne dirige i lavori e ne fa osservare il regolamento; convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo; coordina il lavoro delle Commissioni assegnando le pratiche ricevute dal Sindaco e dalla Giunta e ne riceve le conclusioni.
3. Al Presidente del Consiglio sono inviati gli elenchi dei provvedimenti assunti dalla Giunta, nonché copia dei provvedimenti assunti dagli organi di controllo.
4. Il Presidente sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi cui sono affidati i compiti di supporto all'attività del Consiglio e dei suoi organi.
5. Il Presidente del Consiglio assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
6. Il Presidente assolve altresì a tutti gli altri compiti ed alle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

ART. 5 – AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
2. Il regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi individua la struttura organizzativa cui sono affidati anche i compiti di supporto del Consiglio e dei suoi organi.
3. Prima di nominare l'incaricato della direzione della struttura organizzativa competente per i servizi del Consiglio, ovvero prima di rinnovare detto incarico, il Sindaco acquisisce anche il parere del Presidente del Consiglio.
4. Nel bilancio comunale sono previsti gli stanziamenti necessari per il funzionamento del Consiglio e per lo svolgimento delle attività istituzionali dei propri organi. Il Piano esecutivo di gestione individua il complesso delle risorse destinate alle suddette attività.
5. Gli stanziamenti e le altre risorse del Consiglio sono assegnate al responsabile del competente servizio, il quale le gestisce sotto la sovrintendenza del Presidente del Consiglio.
6. Le direttive e gli altri atti di indirizzo per la gestione delle risorse, nonché i criteri per l'uso dei servizi e delle attrezzature destinate al funzionamento del Consiglio, e dei suoi organi, sono emanati dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

TITOLO SECONDO – LAVORI DEL CONSIGLIO

Capo I – ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

ART. 6 – CONVOCAZIONE ED INSEDIAMENTO

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente ogni volta che sia previsto dalla legge e dallo Statuto o che il Presidente ne ravvisi la necessità o l'opportunità.
2. Il Consiglio Comunale è altresì convocato dal Presidente, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il Sindaco, o la Giunta comunale, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione viene disposta dal Consigliere anziano.
4. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere anziano fino all'elezione del Presidente dell'assemblea.

ART. 7 - PROGRAMMAZIONE CONSILIARE

1. Per la programmazione dei lavori del Consiglio, il Presidente assume il parere della Conferenza dei Capigruppo, da lui convocata e presieduta, ed alla quale partecipano il Sindaco o l'Assessore da lui delegato.

ART. 8 - COMUNICAZIONI E PUBBLICITA'

1. La convocazione del Consiglio Comunale è comunicata ai Consiglieri almeno cinque giorni interi prima della seduta, escludendo dal computo il giorno di invio e quello dell'adunanza. Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione deve essere consegnato almeno 24 ore prima del giorno stabilito per la riunione. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, debbano essere effettuate aggiunte di argomenti all'ordine del giorno, di queste occorre dare comunicazione ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.
2. Gli avvisi di convocazione sono recapitati tramite il messo comunale o per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di convocazioni urgenti o di altre comunicazioni da recapitare ai Consiglieri almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta è consentito l'uso del mezzo telegrafico.
3. Le convocazioni e le altre comunicazioni sono inviate al recapito indicato dal Consigliere, con apposita dichiarazione sottoscritta da consegnare presso l'Ufficio per i servizi del Consiglio. In mancanza di diversa indicazione gli avvisi saranno inoltrati presso il luogo di residenza anagrafica.
4. Alle riunioni del Consiglio sono convocati, nello stesso termine, anche gli Assessori non facenti parte del Consiglio.
5. Le riunioni del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge e dal presente regolamento al successivo art. 13.
6. Copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze viene inviata, a cura dell'Ufficio per i servizi del Consiglio, al Prefetto, al Presidente del Comitato Regionale di Controllo, al Presidente del Collegio dei Revisori, al Difensore Civico, ove istituito, ai responsabili degli uffici e dei servizi comunali.
7. Il Presidente, per rendere noto il giorno e l'ora di convocazione, dispone adeguate forme di pubblicità provvedendo abitualmente alla pubblica affissione degli ordini del giorno delle adunanze aperte al pubblico.
8. La pubblicità dei lavori del Consiglio Comunale può essere attuata anche attraverso trasmissioni radiotelevisive

ART. 9 – DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono depositati presso l'Ufficio per i servizi del Consiglio entro le ore dodici del secondo giorno non festivo antecedente a quello dell'adunanza.
2. Nei casi di urgenza e per gli argomenti aggiunti successivamente all'invio della convocazione, gli atti sono depositati 24 ore prima dell'inizio della seduta.

ART. 10 - SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. Il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo, può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, per ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni o particolari esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

ART. 11 - ORDINE DEL GIORNO

1. Con la convocazione viene trasmesso l'ordine del giorno dei lavori, anche mediante richiamo agli argomenti di ordini del giorno precedenti non ancora esauriti.
2. All'ordine del giorno sono iscritti, nell'ordine:
 - a) i verbali delle sedute precedenti, che devono essere approvati;

- b) le comunicazioni;
 - b.1) gli ordini del giorno di cui all'articolo 40;
 - c) le proposte di deliberazione.
 - d) le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni presentati dagli aventi diritto;
3. Gli oggetti di cui al punto d) del precedente comma vengono iscritti secondo l'ordine di cui sopra e per ciascun tipo secondo l'ordine di presentazione.

ART. 12 - POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente, nel suo ruolo imparziale e di tutela delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei suoi componenti:
- a) dirige e regola la discussione, concede la parola agli aventi diritto;
 - b) mantiene l'ordine, garantisce l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, vigila sul rispetto delle procedure nelle deliberazioni.
2. Il Presidente, nell'esercizio di tali funzioni, ha facoltà di prendere la parola in qualsiasi momento, e può sospendere o sciogliere la riunione, sentiti i Capigruppo e facendo redigere motivato processo verbale.

ART. 13 -PRESENZA DEL PUBBLICO

1. Il pubblico assiste ai lavori del Consiglio nella parte dell'aula allo stesso riservata.
2. Il pubblico assiste in silenzio, mantenendo un contegno corretto.
3. Nessuna persona, salva espressa autorizzazione del Presidente, può accedere alla parte dell'aula riservata ai Consiglieri.
4. Il Presidente, nel mancato rispetto di tali regole, può chiedere l'intervento della Polizia Municipale e disporre l'allontanamento dei contravventori. A tal fine un agente, o graduato, della Polizia Municipale è sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, alle dirette dipendenze del Presidente
5. Nella sala consiliare è vietato fumare.
6. Il pubblico non è ammesso in aula durante le adunanze segrete. La seduta segreta è precisata nell'ordine del giorno e si tiene quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità e correttezza di persone, o ne viene disposto il passaggio durante la discussione di un argomento, per gli stessi motivi.
7. Il presente regolamento, dopo l'entrata in vigore, sarà depositato presso la sala delle adunanze per la libera consultazione durante le sedute.

ART. 14 - NUMERO LEGALE - APERTURA SEDUTA – SCRUTATORI

1. All'ora fissata per l'inizio dei lavori o, comunque, entro i successivi trenta minuti, il Presidente fa procedere all'appello dei Consiglieri.
2. La seduta è aperta e dichiarata valida se risulta presente un numero di componenti non inferiore alla metà dei Consiglieri in carica, senza computare fra questi ultimi i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi e ad assentarsi. Per la validità della seduta debbono comunque essere presenti almeno sei componenti del Consiglio.
3. Qualora il numero legale non sia raggiunto, il Presidente dispone che si proceda ad un secondo appello trascorsi sessanta minuti dall'ora di convocazione. Se anche dopo il secondo appello non è raggiunto il numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta facendo risultare a verbale i nomi dei Consiglieri presenti.
4. Aperta la seduta, il Presidente nomina fra i Consiglieri presenti tre scrutatori, per l'assistenza nelle votazioni, garantendo la rappresentanza della minoranza. Lo scrutatore nominato non può allontanarsi prima di essere sostituito.
5. Il numero legale deve permanere per tutta la durata della seduta.

ART. 15 - PROCESSI VERBALI

1. Il processo verbale delle riunioni del Consiglio è curato dal Segretario comunale ed è sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
2. I verbali delle precedenti sedute, depositati presso la Presidenza del Consiglio nello stesso giorno in cui vengono spediti gli avvisi di convocazione della seduta nella quale sono presentati per l'approvazione, s'intendono approvati se non vi sono osservazioni o proposte di rettifiche prima dello svolgimento dell'ordine del giorno.
3. Qualora vi siano osservazioni o proposte di rettifica, si procede a votazione per alzata di mano.
4. Sul processo verbale la parola è concessa solo a chi intenda proporre rettifiche, chiarire o correggere il proprio pensiero, o per fatto personale.
5. Le proposte di rettifica approvate sono inserite a verbale nella seduta in corso e, a cura del Segretario, ne sarà fatta annotazione nell'originale del verbale rettificato.

Capo II - SVOLGIMENTO DEI LAVORI

ART. 16 - DICHIARAZIONI IN APERTURA

1. In apertura di seduta, il Presidente del Consiglio ha facoltà di effettuare, per non più di dieci minuti, comunicazioni e dichiarazioni su fatti ed argomenti di particolare rilievo. Uguale facoltà compete al Sindaco.

2. Sulle comunicazioni e dichiarazioni di cui sopra può intervenire ciascun consigliere per non più di cinque minuti.

ART. 17 - ORDINE DEL GIORNO

1. Le discussioni sui vari argomenti e sulle proposte di deliberazione sono, di norma, introdotte con specifica relazione.
2. Sulle proposte di deliberazione riferiscono i proponenti o i relatori eventualmente designati.
3. Per le materie non oggetto di provvedimento amministrativo, la relazione verrà svolta dal Sindaco, dagli Assessori, dal Consigliere o dal rappresentante del Gruppo politico o dal relatore della Commissione consiliare che abbiano preso l'iniziativa.
4. Il Sindaco o gli Assessori all'uopo delegati rispondono alle interrogazioni e interpellanze che riguardano l'attività e le competenze del Sindaco stesso, della Giunta Comunale e degli Assessori.
5. Sulle interrogazioni e interpellanze di altro tipo riferiscono il Presidente del Consiglio o i relatori nominati dal Presidente.
6. Il Presidente legge gli oggetti delle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno e, qualora non vi siano richieste di intervento, le pone in votazione.
7. Nel richiamare le proposte di deliberazione, il Presidente deve dare atto che la proposta è completa dei pareri precisi, comunicare il contenuto degli eventuali pareri divergenti espressi dal Segretario, dai Dirigenti e dalle Commissioni consiliari e le controdeduzioni del proponente.
8. Gli Assessori possono prendere la parola nella discussione sulle proposte di deliberazione della Giunta concernenti le materie loro delegate.

ART. 18 – ORDINE DEI LAVORI

1. Le proposte sono esaminate seguendo l'elencazione dell'ordine del giorno. Di norma le proposte di deliberazione vengono trattate dopo le comunicazioni e gli ordini del giorno di cui all'articolo 40 ⁽²⁾ e prima degli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Il Presidente può sempre proporre al Consiglio, per giustificati motivi, che l'ordine dei lavori sia mutato e la proposta, se la maggioranza dei consiglieri presenti non si oppone, si ritiene accettata.
3. La modifica dell'ordine dei lavori può essere richiesta anche, sempre per giustificati motivi, dal Sindaco o da un Capogruppo. Sulla proposta decide il Consiglio a maggioranza dei presenti, dopo avere eventualmente sentito un intervento a favore ed uno contrario.

⁽²⁾ Così modificato con la deliberazione n° 38/2004

ART. 19 - DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE

1. I Consiglieri che intendono prendere la parola ne fanno richiesta al Presidente, il quale la concede nell'ordine delle richieste.
2. I Consiglieri parlano dal proprio posto rivolgendosi al Consiglio e trattando esclusivamente l'argomento in esame.
3. Nessun Consigliere può parlare più di una volta sullo stesso argomento, se non per esprimere alla fine del dibattito la sua dichiarazione di voto.
4. Gli interventi dei Consiglieri, del Sindaco e dei membri della Giunta non possono superare i dieci minuti. Gli interventi introduttivi dei Consiglieri, del Sindaco e degli Assessori che illustrano o relazionano sulla proposta, non possono superare i quindici minuti.
5. Decorso tale tempo il Presidente può togliere la parola.
6. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generate relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.
7. A nessuno è consentito di interrompere chi parla tranne che al Presidente per i richiami al tempo ed al tema.

ART. 20 - AMMISSIONE DI DIRIGENTI, FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA

1. Il Presidente, su richiesta del Sindaco, degli Assessori o di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala dirigenti e funzionari comunali perché svolgano relazioni o diano informazioni e quant'altro risulta necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti su specifici argomenti posti all'ordine del giorno.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti dirigenti, funzionari e consulenti possono essere congedati, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

ART. 21 - ADUNANZE APERTE

1. Quando si verificano rilevanti motivi di interesse della comunità, il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo e il Sindaco, può convocare l'adunanza aperta del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale o anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 10 del presente regolamento.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche che i presenti e i rappresentanti come sopra invitati, portino il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrino al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

ART. 22 - FATTO PERSONALE

1. Il Consigliere può prendere la parola per fatto personale.
2. E' fatto personale la censura alla propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri, od opinioni non espresse.
3. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicare con esattezza in che cosa consista, ed il Presidente decide in merito all'ammissibilità.
4. Nel caso di contrasto tra il Consigliere e il Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
5. Potranno rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri autori dell'incidente.
6. Gli interventi per fatto personale non possono superare i cinque minuti.
7. Nel caso in cui ad un Consigliere siano attribuiti, nel corso di una discussione, fatti lesivi della sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente che il Consiglio nomini un'apposita Commissione la quale ne accerti la sussistenza.
8. Il Consiglio decide sulla richiesta con votazione a scrutinio segreto.

ART. 23 - QUESTIONE PREGIUDIZIALE O SOSPENSIVA

1. Si ha questione pregiudiziale quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi.
2. Si ha questione sospensiva quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere formulate in qualsiasi momento, in presenza di elementi emersi durante la discussione.
4. Su tali proposte può essere ammesso un intervento contrario ed uno favorevole per non più di cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART. 24 – EMENDAMENTI E SOTTOEMENDAMENTI

1. L'emendamento consiste in proposte di aggiunte, modificazioni, parziali sostituzioni o soppressioni del testo che forma oggetto della discussione. Il sottoemendamento consiste nella proposta di modificazione di un emendamento già presentato.
2. Gli emendamenti e i sottoemendamenti sono redatti per iscritto, firmati e presentati alla Presidenza.
3. Gli emendamenti alle proposte di deliberazione devono essere depositati presso la Presidenza del Consiglio entro le ore 12 del giorno precedente a quello della seduta in cui le proposte dovranno essere esaminate, al fine di acquisire il parere di regolarità tecnica del dirigente competente e, ove comportino maggiori spese o minori entrate, il parere di regolarità contabile. Il Presidente del Consiglio può ammettere la presentazione di emendamenti anche successivamente a detto termine purché sia possibile acquisire i visti e i pareri previsti dalla legge.
4. I Consiglieri e il Sindaco possono presentare emendamenti e sottoemendamenti relativi a mozioni e ordini del giorno anche all'inizio o nel corso della discussione, comunque prima che questa sia chiusa, depositandoli sul banco della Presidenza.
5. E' consentito ad ogni Consigliere di presentare più emendamenti.
6. L'emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da altri.
7. I sottoemendamenti e gli emendamenti vengono votati nell'ordine prima della proposta principale.
8. Gli emendamenti presentati si intendono accolti se vengono accettati dal proponente la deliberazione o dai firmatari delle mozioni e ordini del giorno. In tal caso i testi da porre in votazione sono quelli che risultano modificati per effetto dell'avvenuto accoglimento degli emendamenti.
9. Per gli eventuali emendamenti concernenti il Bilancio di previsione, trova applicazione quanto previsto nel Regolamento di contabilità.

ART. 25 – CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

1. La discussione è chiusa dal Presidente quando non vi sono altri iscritti a parlare.
2. Chiusa la discussione, per eventuali repliche, è data facoltà di parola al Presidente, al Sindaco o all'Assessore relatore della proposta, ovvero al Consigliere proponente o relatore.

ART. 26 – TERMINE DELL'ADUNANZA

1. L'ora entro la quale si concludono, di norma, le adunanze è stabilita periodicamente dal Consiglio, su proposta presentata dal Presidente, udita la Conferenza dei Capigruppo.
2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza e urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.
4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangono ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.

ART. 27 - DICHIARAZIONI DI VOTO E MODALITA' DI VOTAZIONE

1. Chiusa la discussione, la parola può essere concessa solo per dichiarazione di voto e per non più di cinque minuti.
2. La votazione ha luogo sull'intera proposta.
3. Se richiesta, la votazione avverrà separata per singoli articoli o capitoli o parti.
4. Dopo le eventuali votazioni separate, si procede alla votazione sull'intera proposta, senza le parti non approvate.
5. Gli emendamenti, e prima di questi i sottoemendamenti, sono votati, prima i soppressivi, poi i modificativi e quindi gli aggiuntivi.
6. Sulle votazioni per articoli, capitoli, voci, parti, emendamenti e sottoemendamenti può essere concessa la parola solo per dichiarazione di voto e per non più di cinque minuti.
7. Il Presidente nel corso della votazione, con opportuni interventi, cura che il provvedimento sia assunto nella forma più chiara e corretta.
8. Iniziata la votazione non è concessa la parola sino alla proclamazione del voto, salvo per un richiamo alle disposizioni del regolamento in materia di espressione di voto.
9. Il Presidente con l'assistenza degli scrutatori accerta l'esito della votazione e lo proclama.

ART. 28 – VOTAZIONI

1. Il voto è di norma palese e si effettua per alzata di mano, soggetto a controprova o con sistema elettronico che assicuri la pubblicità del voto.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertati dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza degli scrutatori.
3. Si vota per appello nominale nel caso che ne sia fatta richiesta da almeno quattro Consiglieri.
4. Si votano a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone e altre per le quali la legge prescrive la votazione segreta.

ART. 29 - VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Nel voto per appello nominale, il Presidente indica il significato del SI' e del NO, facendo la chiama per ordine alfabetico.

ART. 30 -VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO

1. La votazione per scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede, o con sistema elettronico che assicuri la segretezza del voto.
2. Nel caso di votazione mediante scheda, il Presidente fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda e rende noto il numero massimo delle indicazioni da inserire e le modalità della votazione, indi, verificato il numero dei presenti, invita il Segretario alla chiama di ciascun Consigliere per depositare la scheda dell'urna.
3. Gli scrutatori, la cui presenza è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto, procedono allo spoglio delle schede e comunicano il risultato al Presidente.
4. Le schede ove le indicazioni superino il numero consentito sono nulle.

ART. 31 – APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE

1. Salva la previsione nella legge e nello Statuto di speciali maggioranze, la proposta si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una proposta respinta alla prima votazione, ovvero non approvata in una seconda votazione seguita ad un voto di parità, non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in un'adunanza successiva.
6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".
7. Nel verbale e nel testo della deliberazione sono riportati esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti, nonché i nomi di coloro che hanno votato contro e che si sono astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.
8. Nel testo della deliberazione sono indicati i nomi di coloro che sono intervenuti nella discussione. Ciascun Consigliere ha diritto di far riportare succintamente nel verbale della deliberazione la posizione espressa per motivare il proprio dissenso, il voto contrario o l'astensione.
9. La dichiarazione di immediata eseguibilità, per le deliberazioni urgenti, ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della proposta, con separata votazione espressa in forma palese, ed è approvata con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

TITOLO TERZO – CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I – NORME GENERALI

ART. 32 – ENTRATA IN CARICA - CONVALIDA

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte dell'Ufficio elettorale competente, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, ove sussistano le condizioni previste dalla legge e con l'osservanza delle modalità prescritte, la non eleggibilità di coloro che risultino ineleggibili o incompatibili, procedendo alla loro immediata surrogazione.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere comunale, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 33, si procede alla surrogazione nella prima seduta utile, prendendo atto della vacanza e convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento della insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge.

ART. 33 – DIMISSIONI

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio, e per esso al suo Presidente, e debbono essere presentate dagli interessati mediante comunicazione scritta e sottoscritta, con firma autenticata dal Segretario comunale o suo sostituto, o dal dirigente dell'Ufficio competente per i servizi del Consiglio.
2. Non è previsto che le dimissioni siano integrate da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
3. Le comunicazioni di dimissioni dei Consiglieri sono presentate al protocollo dell'Ente, ove sono acquisite immediatamente secondo l'ordine di presentazione.
4. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano immediatamente efficaci.
5. Il Consiglio procede alla immediata surroga dei Consiglieri dimissionari nella prima seduta utile, da tenersi comunque non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle comunicazioni di dimissioni, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione quale risulta dal protocollo e previo accertamento delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità per i soggetti surroganti.
6. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio in base alla vigente legislazione.

ART. 34 – DECADENZA DALLA CARICA

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dalla legge, il Consiglio pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato.
2. Quando, successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge, ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità, il Consiglio contesta la circostanza all'interessato, attivando la procedura prevista dalla legge. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti dell'interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

3. La decadenza dalla carica di Consigliere è altresì pronunciata per l'assenza, non giustificata, a tre sedute consecutive del Consiglio. A tale riguardo il Presidente del Consiglio, accertata l'assenza maturata dal Consigliere, provvede a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento di decadenza, dandogli facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire eventuali documenti probatori, ed assegnandogli all'uopo un termine, comunque non inferiore a venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Decorso il termine assegnato il Consiglio, nella prima seduta utile, delibera in via definitiva, dopo aver esaminato e tenuto nella dovuta considerazione le cause giustificative presentate dall'interessato.

4. La surroga dei Consiglieri decaduti ha luogo nella stessa seduta in cui viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità per il soggetto surrogante.

Capo II – INIZIATIVA CONSILIARE

ART. 35 – ATTI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri possono presentare all'esame del Consiglio, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, secondo le modalità del presente regolamento, su argomenti che concernono l'attività politica ed amministrativa del Comune, la vita culturale, politica, economica, sociale e civile della città, nonché proposte di deliberazione in materie di competenza del Consiglio.

ART. 36 - CONTENUTO DELLE INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione consiste nella domanda fatta al Sindaco od agli Assessori per conoscere fatti, atti, documenti e aspetti specifici, o per sapere se siano stati presi o si intenda prendere provvedimenti su determinate materie.

ART. 37 - FORMA DELLE INTERROGAZIONI E RISPOSTA

1. L'interrogazione è presentata per iscritto e inserita nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
2. La risposta viene data nel primo Consiglio utile. Si intende per primo Consiglio utile la prima adunanza consiliare convocata successivamente alla data di presentazione dell'interrogazione.
3. Se l'interrogante richiede risposta scritta, la risposta viene data per iscritto nel termine di venti giorni dalla presentazione, ovvero dieci giorni qualora l'interrogante richieda, motivandola, l'urgenza.
4. In caso di mancata risposta scritta nei termini, l'interrogazione va inserita all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile e la risposta viene data in aula, giustificando i motivi del ritardo.
5. Le interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o connessi vengono svolte contemporaneamente e la risposta potrà essere data contestualmente.
6. Il tempo della risposta deve essere contenuto entro dieci minuti. Alla risposta l'interrogante può replicare brevemente, per dichiarare soltanto se si ritiene soddisfatto o meno.

ART. 38 - CONTENUTO E SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco, agli Assessori o al Presidente del Consiglio circa i motivi e gli intendimenti a base di iniziative, atti e decisioni.
2. Essa è presentata per iscritto ed inserita nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
3. La risposta viene data nel primo Consiglio utile. Si intende per primo Consiglio utile la prima adunanza consiliare convocata successivamente alla data di presentazione dell'interpellanza.
4. L'interpellante ha facoltà di svolgere il contenuto dell'interpellanza per non più di cinque minuti e la risposta deve essere contenuta nei dieci minuti.
5. L'interpellante può replicare per non più di cinque minuti.
6. Le interpellanze relative a fatti ed argomenti identici e connessi vengono svolte contemporaneamente.
7. In tale caso il diritto di illustrare le interpellanze spetta ad uno dei proponenti per ciascuna interpellanza nell'ordine della loro presentazione, nei limiti temporali di cui sopra.
8. Il Sindaco, gli Assessori o il Presidente del Consiglio possono controreplicare per non più di cinque minuti.
9. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto, può presentare una mozione per la seduta successiva al fine di promuovere una votazione sull'oggetto della interpellanza.

ART. 39 - MOZIONI E LORO TRATTAZIONE E DISCUSSIONE

1. La mozione è un documento motivato sottoscritto da uno o più Consiglieri, ovvero dal Sindaco o dalla Giunta, e inserito nell'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale, diretto a promuovere una pronuncia o una decisione da parte del Consiglio stesso, ovvero un voto per sollecitare od impegnare l'attività dell'Amministrazione. Si intende per prima seduta utile quella convocata successivamente alla data di presentazione della mozione.

(¹)

2. Altre mozioni sullo stesso oggetto possono essere presentate anche nel corso della seduta e discusse e votate congiuntamente a quelle già iscritte all'ordine del giorno.

3. Possono essere presentate, anche nel corso della seduta, mozioni volte ad indirizzare l'azione dell'Amministrazione su argomenti oggetto di proposte di deliberazione in discussione.
4. Con l'assenso dei rispettivi firmatari, mozioni, interpellanze e interrogazioni relative a fatti od argomenti simili, analoghi o tra loro connessi possono essere trattate congiuntamente.
5. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni eventualmente connesse, sono lette dal Presidente del Consiglio o dal proponente.
6. L'illustrazione di ognuna avviene da parte di uno solo dei rispettivi proponenti. Per la discussione si applicano le norme di cui agli articoli 19 e 27. (2)

⁽¹⁾ *Comma così sostituito con la deliberazione n° 79/2001*

⁽²⁾ *Comma così modificato con la deliberazione n° 94 /2007*

ART. 40 – CONTENUTO DEGLI ORDINI DEL GIORNO E LORO TRATTAZIONE

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali ed internazionali, che investono problemi politico sociali di carattere generale.
2. Sono presentati per iscritto, sono inseriti nell'ordine del giorno del Consiglio e sono trattati in seduta pubblica, nella prima adunanza utile, dopo le comunicazioni e prima delle proposte di deliberazione. Si intende per prima adunanza utile quella convocata successivamente alla data di presentazione dell'ordine del giorno. ⁽¹⁾
3. Solo se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio possono essere presentati, sempre per iscritto, all'inizio della seduta. Sull'ammissibilità di tali ordini del giorno decide il Presidente del Consiglio, su conforme parere della Conferenza dei Capigruppo. In caso di mancato accordo decide il Consiglio, con votazione palese a maggioranza, senza discussione.
4. Altri ordine del giorno sullo stesso oggetto possono essere presentati anche nel corso della seduta e discussi e votati congiuntamente a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
5. Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di dieci minuti. Subito dopo possono intervenire il Sindaco, o un altro membro della Giunta, e non più di un consigliere per ogni gruppo ciascuno per un massimo di cinque minuti. Chiusa la discussione la parola può essere concessa solo per dichiarazione di voto per non più di 5 minuti. ⁽¹⁾ (2)
6. A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.
7. Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati.
8. Il Presidente del Consiglio dispone in conformità a tali decisioni.

⁽¹⁾ *Comma così sostituito con la deliberazione n° 79/2001*

⁽²⁾ *Comma così modificato con deliberazione n° 94 /2007*

ART. 41 – PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

1. I singoli Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
3. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie di competenza del Consiglio Comunale stabilite dalla legge e dallo Statuto.
4. La proposta di deliberazione, formulata con una parte narrativa ed una parte dispositiva è sottoscritta dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente il quale la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Segretario comunale esprime parere sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. ⁽¹⁾
5. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dall'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio che, in mancanza, suggerisce le necessarie variazioni di bilancio, viene dal Presidente trasmessa alla Commissione permanente competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere.
6. Conclusa favorevolmente l'istruttoria, il Presidente scrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.
7. Ove la proposta risulti estranea alla competenza del Consiglio o priva della necessaria copertura finanziaria, il Presidente ne dà comunicazione al Consigliere proponente ed ai Capigruppo.

⁽¹⁾ *Comma così sostituito con la deliberazione n° 79/2001*

ART. 42 – DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA E ATTI DIRIGENZIALI ⁽²⁾

1. Le deliberazioni adottate dalla Giunta, contestualmente all'affissione all'Albo, sono trasmesse in elenco ai Capigruppo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel medesimo termine, copia di dette deliberazioni è depositata nel locale adibito a sede dei Gruppi consiliari.

2. Con periodicità mensile sono inoltre comunicati ai Capigruppo gli atti assunti dai dirigenti nel mese precedente, mediante l'invio dei relativi elenchi.

⁽²⁾ *Articolo così sostituito con la deliberazione n° 38/2004*

ART. 43 – RICHIESTA DI INFORMAZIONI

1. Nel rispetto del segreto d'ufficio i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato, e di visionare gli atti.
2. Le informazioni e le copie degli atti sono rilasciate secondo le specifiche modalità contenute nel vigente Regolamento sull'accesso agli atti dell'Amministrazione.

Capo III – ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 44 - PERMESSI E ASPETTATIVE

1. I Consiglieri comunali lavoratori dipendenti pubblici o privati hanno diritto, per l'esercizio del mandato elettivo, ai permessi retribuiti e non retribuiti ed alle aspettative non retribuite, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

ART. 45 - INDENNITA'

1. Ai Consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno.
2. L'indennità di presenza è dovuta ai Consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari, formalmente istituite e convocate, di cui fanno parte.
3. L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle Commissioni comunali istituite da leggi statali o regionali, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali, nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio.
4. Le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla Legge non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale e delle Commissioni.

ART. 46 – RIMBORSI

1. I Consiglieri comunali che si recano per ragioni del loro mandato fuori del capoluogo del comune, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché alla indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge e dall'apposito regolamento comunale.
2. Il Consiglio Comunale, può deliberare di assicurare i suoi componenti contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

ART. 47 – PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Le assenze devono essere giustificate mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Presidente, il quale ne dà notizia al Consiglio. La comunicazione può essere effettuata anche dal Capogruppo di appartenenza del Consigliere assente.
3. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario della seduta perché sia presa nota a verbale.

ART. 48 – ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso il Comune e verso aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla sua amministrazione o tutela.
3. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o di parenti o affini fino al quarto grado.
4. Il divieto di cui ai precedenti commi, comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
5. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi, ne informano il Segretario comunale che da atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

ART. 49 – RESPONSABILITA' PERSONALE – ESONERO

1. Il Consigliere è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberativi del Consiglio.
2. E' esente da responsabilità il Consigliere assente dall'adunanza o che per espressa motivazione non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso, abbia espresso voto contrario, o abbia espresso motivata astensione, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

ART. 50 – PATROCINIO LEGALE

1. L'Amministrazione assicura l'assistenza processuale in ogni stato e grado del giudizio ai Consiglieri comunali che si trovino implicati, in conseguenza di fatti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, purché non ci sia conflitto d'interesse con l'Ente. In caso di sentenza di condanna esecutiva, ovvero di patteggiamento della pena, per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Amministrazione ripeterà dal Consigliere tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.
2. Le note dei compensi presentati dai professionisti che hanno assistito i Consiglieri devono essere vistate dall'Ordine di appartenenza dei professionisti stessi.

ART. 51 – NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Quando la legge o lo Statuto prevedono che il Consiglio debba procedere alla nomina di propri rappresentanti, si procede preliminarmente, con apposito atto, a determinare i relativi criteri.
2. Quando è stabilito che la nomina avvenga per elezione da parte del Consiglio, la stessa avviene in seduta pubblica con voto segreto.
3. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei Gruppi consiliari, compete a ciascun Capogruppo comunicare al Presidente del Consiglio il nominativo o i nominativi dei Consiglieri designati. Il Presidente del Consiglio provvede alla nomina, con proprio atto, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

ART. 52 – FUNZIONI RAPPRESENTATIVE

1. I Consiglieri possono partecipare alle cerimonie, celebrazioni e altre manifestazioni indette dalla Amministrazione Comunale.
2. Alle cerimonie e celebrazioni ufficiali il Consiglio è, di norma, rappresentato dal suo Presidente, o da altro Consigliere da questi incaricato.
3. Per la partecipazione a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta dal Presidente del Consiglio e da un rappresentante per ciascun Gruppo consiliare. La delegazione viene costituita dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
4. La rappresentanza del Consiglio interviene alle cerimonie, celebrazioni o manifestazioni, di norma, assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.

ART. 53 – DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE

1. Al Sindaco ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo del Comune.

TITOLO QUARTO – COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 54 – COMPETENZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Sono istituite le seguenti Commissioni consiliari permanenti, competenti per le materie a ciascuna di esse attribuite: ⁽²⁾
PRIMA COMMISSIONE - AFFARI ISTITUZIONALI, FUNZIONALITA' E EFFICIENZA DELLE RISORSE, CONTROLLO: affari generali, personale, bilancio, finanze, tributi.
SECONDA COMMISSIONE - AMBIENTE E TERRITORIO: urbanistica, edilizia privata e edilizia pubblica, patrimonio, lavori pubblici, verde pubblico, illuminazione, ciclo delle acque e smaltimento rifiuti, edilizia scolastica, tutela dell'ambiente, traffico e trasporti, problemi del lavoro, attività produttive e commerciali.
TERZA COMMISSIONE - CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI: pubblica istruzione, cultura, scuola, sport, impianti sportivi, sanità, assistenza scolastica, interventi sociali, politiche giovanili.
2. Le Commissioni consiliari permanenti sono istituite per un più documentato ed incisivo svolgimento della funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e per una più approfondita e specifica trattazione delle materie di competenza del Consiglio.

3. A tal fine esse esercitano poteri consultivi ed istruttori, svolgono attività di studio e iniziative di proposta, e specificatamente:

- a) compiono l'istruttoria ed esprimono pareri sulle proposte di deliberazione e sulle petizioni popolari;
 - b) chiedono al Presidente del Consiglio Comunale l'iscrizione all'ordine del giorno di proprie comunicazioni e proposte sulle materie di competenza;
 - c) designano eventualmente relatori per riferire in Consiglio Comunale sugli oggetti di cui alle lettere precedenti;
 - d) svolgono indagini conoscitive e consultazioni nelle materie di competenza;
 - e) relazionano al Consiglio Comunale circa l'andamento ed i problemi specifici riguardanti istituzioni, aziende, consorzi, società ed altri enti a partecipazione comunale;
 - f) approfondiscono lo studio dei problemi di interesse generale e specifico della città e dell'Amministrazione, anche mediante convegni, conferenze, seminari;
 - g) su deliberazione del Consiglio Comunale, possono elaborare in sede redigente regolamenti ed atti generali riservando al Consiglio Comunale il solo voto finale sul complesso dell'atto anche per parti separate di esso.
4. Ai lavori delle Commissioni possono essere invitati i rappresentanti degli organismi e delle forze sociali e politiche, nonché delle libere associazioni di cui all'art. 50 dello Statuto e delle Consulte, eventualmente istituite.

⁽²⁾ Così modificato con la deliberazione n° 38/2004

ART. 55 - ASSEGNAZIONE DELLE PROPOSTE ALLE COMMISSIONI

1. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio e le petizioni, sono trasmesse, a cura della Presidenza del Consiglio, ai Presidenti delle Commissioni competenti.
2. La Giunta, per ragioni di motivata urgenza, può chiedere che siano sottoposte direttamente al Consiglio proposte di deliberazione, con l'esclusione di quelle relative al bilancio, al piano regolatore generale o sue varianti ed a provvedimenti programmatici e regolamentari. Il Presidente del Consiglio è tenuto ad iscrivere dette proposte all'ordine del giorno della prima seduta utile.
3. E' fatta salva la facoltà del Consiglio di rimettere motivatamente le proposte di cui al comma precedente all'esame delle Commissioni competenti.

ART. 56 – NOMINA E COMPOSIZIONE ⁽²⁾

1. Le Commissioni sono nominate dal Presidente del Consiglio Comunale, su designazione dei Gruppi consiliari, entro venti giorni dall'insediamento e sono composte di cinque membri ciascuna. Non possono far parte delle Commissioni il Presidente del Consiglio, il Sindaco e gli Assessori. Il Presidente del Consiglio può partecipare alle riunioni delle Commissioni, senza diritto di voto.
2. Ogni gruppo ha diritto di avere almeno un rappresentante in ogni Commissione consiliare. I gruppi che hanno una rappresentanza plurima indicano un capogruppo nella prima riunione della Commissione stessa.
3. Le Commissioni sono composte tenendo conto della consistenza numerica dei singoli Gruppi consiliari. La rappresentatività proporzionale dei Gruppi è, in ogni caso, garantita con il sistema del voto plurimo, assegnando a ciascun Gruppo un numero di voti pari al numero dei Consiglieri appartenenti al Gruppo stesso. A tal fine il voto per conto dei Gruppi consiliari che hanno più di un rappresentante nella Commissione, è espresso dal capogruppo. E' garantito al singolo Consigliere il diritto di esprimere un voto personale, in dissenso dal proprio gruppo.
4. Alle riunioni delle Commissioni ogni Consigliere può farsi sostituire da altro Consigliere, dandone comunicazione al Presidente.
5. Ciascun Consigliere può partecipare, con diritto di parola, alle riunioni di Commissioni diverse da quelle alle quali appartiene, ma senza partecipare alle decisioni, almeno che non surrogli alcuno dei membri.
6. Il Sindaco e gli Assessori, nella cui competenza rientra la materia di volta in volta trattata, possono, e se richiesti devono, partecipare ai lavori delle Commissioni.

⁽²⁾ Così modificato con la deliberazione n° 38/2004

ART. 57 – PRESIDENTE

1. La prima riunione della Commissione è convocata entro dieci giorni dalla elezione dei componenti, dal consigliere più anziano di età tra i componenti.
2. Nella prima riunione la Commissione innanzi tutto procede alla nomina del Presidente, a maggioranza dei suoi componenti, e prende atto delle indicazioni dei capigruppo.
3. Il Presidente della Prima Commissione, che assolve anche a funzioni di controllo ai sensi dell'articolo 26, terzo comma, dello Statuto, è eletto fra i Consiglieri che rappresentano il Gruppo, o i Gruppi, di minoranza.

ART. 58 – SEGRETERIA

1. Il servizio di segreteria delle Commissioni è assicurato dall'Ufficio competente per i servizi del Consiglio.
2. Per esigenze di natura organizzativa, il Segretario comunale può assegnare alla singola Commissione un ufficio di riferimento per compiti di segreteria diverso da quello di cui al precedente comma. Sarà cura del dirigente di

quest'ultimo assicurare il necessario raccordo con il dirigente dell'Ufficio per i servizi del Consiglio, che rimane responsabile del coordinamento e del funzionamento di tutti i servizi di supporto alle Commissioni.

3. L'ufficio di riferimento per la segreteria della Commissione cura, fra l'altro, la redazione del verbale delle riunioni, la conservazione dei registri, degli atti e dei documenti della Commissione.

4. Il segretario della seduta, scelto fra il personale dell'ufficio di riferimento, sottoscrive il verbale unitamente al Presidente della Commissione.

5. Ciascun Consigliere ha diritto di prendere visione dei verbali delle Commissioni Consiliari.

ART. 59 - CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne regola i lavori, tiene i rapporti con gli organi del Comune.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il consigliere più anziano di età tra i membri presenti.

3. Le Commissioni sono convocate in via straordinaria anche su richiesta motivata di almeno due dei suoi componenti, del Presidente del Consiglio o del Sindaco.

4. Le riunioni devono essere convocate, con avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare, abitualmente almeno cinque giorni prima della seduta, salvo casi di urgenza.

5. L'avviso deve essere inviato anche al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Capigruppo consiliari ed agli Assessori interessati.

6. Per la validità della seduta delle Commissioni è sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti.

ART. 60 - PUBBLICITA' E PARTECIPAZIONE

1. Le riunioni delle Commissioni sono pubbliche.

2. La pubblicità delle riunioni è regolata dalle stesse norme del Consiglio Comunale.

3. L'avviso di convocazione è pubblicato almeno 48 ore prima, salvo i casi di convocazione di urgenza, all'Albo Pretorio nello stesso spazio riservato agli avvisi del Consiglio Comunale.

4. Le Commissioni possono invitare alle proprie riunioni il Sindaco, gli Assessori, i Dirigenti e Funzionari del Comune, gli Amministratori e Dirigenti degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni, nonché i rappresentanti del Comune nelle Società.

5. Le Commissioni devono sentire il Sindaco e gli Assessori, ove questi ne facciano richiesta.

6. Le Commissioni possono altresì attivare la più ampia consultazione ed audizione delle istanze istituzionali, delle realtà sociali, della cooperazione, e dell'associazionismo.

ART. 61 - RICHIESTE DI PARERE DI ALTRE COMMISSIONI

1. Nel caso di proposta riguardante materie di competenza di più Commissioni o nel caso di dubbia competenza, il Presidente del Consiglio Comunale rimette la proposta alla Commissione di competenza prevalente o a più Commissioni e può anche promuovere la riunione congiunta di più Commissioni.

2. Ciascuna Commissione, nell'esame di questioni e proposte ad essa attribuite, potrà richiedere il parere di altra Commissione.

ART. 62 - PARERI E RISOLUZIONI

1. Le Commissioni devono esprimere il parere di competenza sugli atti loro sottoposti nel termine di dieci giorni decorrente dalla data di trasmissione della documentazione da parte della Presidenza del Consiglio. ⁽¹⁾

2. In casi di particolare urgenza, il Presidente del Consiglio Comunale può abbreviare il termine fino a 48 ore.

3. Nelle Commissioni i pareri e le risoluzioni sono approvati a maggioranza dei componenti presenti, secondo il metodo del voto plurimo.

4. Il Presidente della Commissione certifica e trasmette immediatamente al Presidente del Consiglio il parere espresso.

5. Decorso il termine assegnato, gli atti sono iscritti all'ordine del giorno del Consiglio. Gli atti possono altresì essere iscritti anche prima della decorrenza del suddetto termine purchè la seduta consiliare sia prevista per una data successiva a quella della scadenza del termine medesimo. Nel caso che la commissione non esprima il proprio parere entro il termine assegnato il Consiglio può comunque deliberare, dando atto della mancata espressione del parere nei termini. ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Comma così sostituito con la deliberazione n° 79/2001

ART. 63 - COMMISSIONI SPECIALI E DI INDAGINE

1. La organizzazione, le modalità di svolgimento dei lavori e la durata delle Commissioni Speciali e di indagine previste dallo Statuto vengono definite nelle deliberazioni costitutive.

2. Ove non disposto altrimenti, le procedure di tali Commissioni sono analoghe a quelle previste per le Commissioni

permanenti.

3. Alle Commissioni Speciali e di indagine devono essere attribuiti personale, sedi e mezzi adeguati.

4. Le Commissioni di indagine possono concludersi con la presentazione di eventuali relazioni di maggioranza e di minoranza.

TITOLO QUINTO - GRUPPI CONSILIARI

ART. 64 - COMPOSIZIONE E RAPPRESENTANZA

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.

2. Nel caso che una lista partecipante alle elezioni abbia avuto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto.

4. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del Capogruppo.

5. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo il Consigliere del gruppo "più anziano" secondo lo Statuto.

6. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.

7. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

8. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno un Capogruppo.

9. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente, da parte dei Consiglieri interessati.

10. Ai Capigruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata la comunicazione delle deliberazioni adottate dalla Giunta.

ART. 65 – CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. I Capigruppo consiliari costituiscono, assieme al Presidente del Consiglio, la Conferenza dei Capigruppo. Alle riunioni della Conferenza è sempre invitato il Sindaco, o suo delegato.

2. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio, concorrendo a definire la programmazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni, gli indirizzi per la gestione dei servizi del Consiglio ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

3. La Conferenza dei Capigruppo consiliari si esprime, in particolare, su:

a) calendario delle sedute e degli argomenti iscritti all'ordine del giorno;

b) questioni procedurali e di interpretazione delle norme del regolamento;

c) tutto quanto attiene all'operato ed al più efficace svolgimento dei lavori del Consiglio;

d) criteri e le modalità per l'uso delle risorse, dei servizi e delle attrezzature assegnate per il funzionamento del Consiglio, delle Commissioni e dei Gruppi consiliari.

4. Il parere unanime della Commissione è vincolante per i partecipanti ed i gruppi rappresentati. In caso di mancato accordo decide il Presidente.

5. La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio. Alla riunione, su richiesta del Presidente, possono partecipare il Segretario Generale, Funzionari comunali, gli Assessori competenti per materia.

6. La Conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un Capogruppo.

7. La riunione della Conferenza è valida quando i partecipanti rappresentano almeno due terzi dei Consiglieri in carica.

8. I Capigruppo hanno facoltà di nominare un Vice capogruppo o di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quando siano impossibilitati a partecipare personalmente.

ART. 66 – ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DEI GRUPPI

1. I Gruppi consiliari hanno a disposizione per l'esercizio del proprio mandato apposito locale nella sede municipale.

2. Possono avvalersi dell'ufficio preposto ai servizi del Consiglio per l'esercizio delle funzioni di battitura di documenti, rilascio di fotocopie di leggi o atti, previo accordo con il Responsabile del servizio.

3. Possono accedere agli uffici nei giorni e negli orari definiti dal Presidente del Consiglio, di concerto con il Sindaco e sentita la Conferenza dei Capigruppo.

4. Possono affiggere documenti inerenti l'attività istituzionale del Gruppo, in apposito spazio ad essi riservato.

5. Hanno a disposizione un fondo per le spese relative all'esercizio delle proprie attività istituzionali il cui importo complessivo sarà individuato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione e il cui utilizzo è disciplinato dal successivo articolo.(1)

(1) articolo modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. del 28/06/2005

ART. 67 - FONDO ANNUALE PER SPESE ATTIVITA' GRUPPI (1)

1. Il fondo di cui all'articolo precedente sarà ripartito fra i singoli gruppi consiliari nel seguente modo:
 - 50% al gruppo di maggioranza
 - 50% ai restanti gruppi a ciascuno di essi proporzionalmente al numero dei propri consiglieri.
 2. Ciascun gruppo potrà utilizzare la quota assegnata esclusivamente per l'espletamento delle proprie attività istituzionali e nell'esclusivo interesse pubblico dell'Ente.
 3. La quota del fondo assegnata a ciascun gruppo verrà anticipata al rispettivo capogruppo con specifico atto del Funzionario comunale competente. Entro il mese di Gennaio dell'anno successivo, ciascun capogruppo dovrà presentare dettagliata rendicontazione sull'utilizzo della somma anticipata nella quale dovrà essere specificato, per ogni singola voce di spesa, l'utilizzo, l'attività effettuata e dovrà essere inoltre rimessa apposita attestazione di avvenuto pagamento (scontrino, fattura, ricevuta, ecc.).
-

(1) articolo introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 28/06/2005